



Assessorato Manifestazioni e Commercio, Rapporti con il
Consiglio e Relazioni con il Territorio

**Alla Segreteria del Consiglio
Comune di Verona**

e p.c.

**al Consigliere Comunale
Massimo Mariotti**

LORO SEDI

Oggetto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 613 *Presentata dal Consigliere comunale Massimo Mariotti — Prot. n. 241030/2026* Manifestazione "Mura Festival" presso il Bastione di San Bernardino — gestione dell'impatto acustico e misure a tutela dei residenti.

Gentile Consigliere,

in riscontro all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue.

1. Tempistica degli allestimenti e consistenza delle strutture installate

In via preliminare si precisa che la rappresentazione contenuta nell'interrogazione circa la presenza di oltre venti cucine o punti di somministrazione non trova riscontro nella documentazione progettuale acquisita agli atti. La planimetria allegata al progetto, già resa disponibile al Consigliere nell'ambito dell'accesso agli atti, individua puntualmente il numero e la collocazione dei food truck, dei gazebo e delle ulteriori strutture temporanee previste, in misura diversa da quella indicata nell'interrogazione.

Con riferimento all'affermazione secondo cui l'organizzatore avrebbe iniziato gli allestimenti in data 21 maggio 2026, si evidenzia che allo stato degli atti non risultano verbali di accertamento, contestazioni della Polizia Locale, rilievi della Soprintendenza o altri riscontri istruttori idonei a comprovare l'effettiva esecuzione di opere o installazioni in assenza dei prescritti titoli autorizzativi.

L'Amministrazione non era a conoscenza di eventuali attività asseritamente svolte prima del rilascio dei provvedimenti autorizzativi e, in mancanza di specifici accertamenti amministrativi attestanti la realizzazione di opere abusive o difformi, non sussistono gli elementi necessari per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori prospettati nell'interrogazione.

2. Regolarità del procedimento autorizzatorio e autorizzazione della Soprintendenza

In relazione alla contestazione concernente il presunto avvio dell'iniziativa in assenza del preventivo assenso della Soprintendenza, si precisa che la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Verona in data 20 maggio 2026 e acquisita ai propri atti il 22 maggio 2026, ha rilasciato

l'autorizzazione prevista dagli artt. 20 e 106, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento del 25 maggio 2026, acquisito al protocollo comunale n. 196575 del 26 maggio 2026, subordinandola a specifiche prescrizioni.

La successiva deliberazione della Giunta comunale n. 543 del 29 maggio 2026 è stata pertanto adottata dopo l'acquisizione del prescritto provvedimento autorizzativo della Soprintendenza. Non trova quindi riscontro negli atti l'affermazione secondo cui il Festival sarebbe stato autorizzato in assenza del necessario assenso.

Nel medesimo provvedimento, la Soprintendenza ha espressamente rilevato che l'occupazione prevista costituisce un'occupazione temporanea di breve durata, che non comporta modifiche né crea danni al sito monumentale e che non compromette la conservazione e la fruizione pubblica del bene culturale. La concessione in uso è stata quindi autorizzata nel rispetto delle prescrizioni puntualmente indicate nel provvedimento e, diversamente dalle precedenti edizioni, la Soprintendenza non ha stabilito prescrizioni che impongano di non concedere autorizzazione in deroga alla zonizzazione acustica. Allo stato degli atti non risultano accertamenti della Soprintendenza o degli uffici comunali attestanti l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o l'esecuzione di opere difformi rispetto a quelle assentite. Conseguentemente, non risultano integrati i presupposti per l'applicazione delle sanzioni prospettate nell'interrogazione.

3. Impatto della manifestazione sulla viabilità e sulla vivibilità dei quartieri interessati

Quanto alle criticità concernenti la viabilità e il cosiddetto effetto movida, si rinvia alle più ampie considerazioni contenute nei punti 2 e 5 della risposta all'interrogazione n. 610. In sintesi, la durata complessiva della concessione non coincide con lo svolgimento quotidiano di eventi musicali e le eventuali condotte irregolari degli avventori sono oggetto degli ordinari controlli della Polizia Locale.

4. Controlli in materia di inquinamento acustico e competenze degli enti preposti

Con riferimento ai controlli in materia di inquinamento acustico, gli stessi vengono effettuati secondo il riparto di competenze previsto dalla normativa vigente. Si vedano per completezza anche i punti 4 e 6 dell'interrogazione 610.

5. Modalità di individuazione del concessionario e legittimità della procedura di assegnazione

Con riferimento alle modalità di individuazione del soggetto organizzatore, si evidenzia che l'area è stata concessa all'esito di un avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse. Alla procedura ha partecipato un solo operatore economico e, conseguentemente, l'apposita Commissione ha proceduto alla valutazione dell'unica proposta pervenuta, verificandone la conformità alle condizioni stabilite dall'avviso e la rispondenza all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione. Non si è pertanto proceduto mediante affidamento diretto, bensì all'esito di una procedura pubblica regolarmente aperta al mercato. La scelta dello strumento della concessione patrimoniale è stata effettuata in relazione alla natura dell'operazione, avente ad oggetto l'utilizzo temporaneo e oneroso di un bene comunale per la realizzazione di iniziative organizzate a rischio e responsabilità del

concessionario e non l'acquisizione, da parte del Comune, di un servizio culturale remunerato mediante corrispettivo pubblico. Per completezza si veda anche il punto 2 dell'interrogazione 610.

6. Durata della manifestazione e valutazioni organizzative per le future edizioni

Con riguardo alle proposte formulate nell'interrogazione in ordine alla riduzione della durata della manifestazione, all'introduzione di periodi di sospensione ovvero alla rotazione delle sedi, occorre distinguere il periodo complessivo del Festival dal numero degli eventi musicali. La manifestazione si sviluppa nell'arco di circa ottanta giorni, ma il programma prevede non più di trenta eventi caratterizzati da concerti o spettacoli musicali; nelle restanti giornate si svolgono prevalentemente attività culturali, sportive, sociali e ricreative a basso impatto acustico. Non è pertanto corretto assimilare l'intera durata del Festival a una continuativa attività musicale o rumorosa. Si osserva inoltre che tali profili attengono a valutazioni di carattere programmatico e discrezionale che potranno essere effettuate dall'Amministrazione in occasione delle future edizioni, tenendo conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio, delle osservazioni formulate dagli enti competenti e dell'esigenza di contemperare la valorizzazione del patrimonio monumentale con la tutela della qualità della vita dei residenti.

7. Valutazioni conclusive dell'Amministrazione

Alla luce di quanto sopra esposto, non sussistono, allo stato, elementi che consentano di ritenere illegittimo il procedimento seguito dall'Amministrazione né presupposti per l'adozione dei provvedimenti prospettati nell'interrogazione. Rimane fermo l'impegno dell'Amministrazione a vigilare sul rispetto delle prescrizioni autorizzative e della normativa applicabile per tutta la durata della manifestazione.

Con i migliori saluti,

L'Assessora
Alessia Rotta



